

*Accordo tra*

*il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale*

*e*

*l'Istituto Nazionale di Astrofisica*

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito denominato “MAECI”) - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese con sede in Roma, Piazzale della Farnesina, 1, CAP 00194, codice fiscale 80213490586, nella persona del Direttore Generale, Ambasciatore Lorenzo Angeloni

*e*

l'Istituto Nazionale di Astrofisica (di seguito denominato “INAF”), ente di diritto pubblico con sede a Roma, in viale del Parco Mellini 84, CAP 00136, Partita Iva 06895721006, nella persona del Presidente, Prof. Nicolò D'Amico

d'ora in poi denominate “le Parti”

**VISTO** l'articolo 72, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il «Fondo per la promozione integrata» per l'anno 2020;

**VISTO** l'articolo 72, comma 1, lettera c) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la possibilità di cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;

**VISTO** l'articolo 72, comma 2, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per cui i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** l'articolo 72, comma 2, lettera b-bis) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 182, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per cui il Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese;

**VISTO** l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche della legge n. 15 del 2005 e della legge n. 80 del 2005, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

**VISTO** l'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che determina il campo di applicazione del suddetto decreto agli accordi conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici;

**VISTO** il piano di promozione integrata del Sistema Paese nel quale la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese ha elaborato alcuni assi prioritari strategici per la promozione dell'Italia all'estero in sinergia tra diplomazia economica, culturale e scientifica e attraverso l'azione della rete diplomatico-consolare e degli Istituti italiani di cultura;

**VISTO** l'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. del 6 luglio 2017, che alla lettera e) prevede che parte dei fondi vengano ripartiti per la promozione di iniziative e progetti in materia di scienza, tecnologia e innovazione;

**VISTO** che il MAECI ha tra le sue finalità istituzionali la promozione dell'internazionalizzazione del sistema paese anche attraverso la realizzazione di iniziative strategiche che esaltino e valorizzino la diffusione delle eccellenze tecnologiche italiane;

**RITENUTO** pertanto necessario incrementare il dialogo tra istituzioni accademiche, enti di ricerca e imprese innovative, quale strumento aggiuntivo alle azioni di internazionalizzazione svolte dal MAECI;

**VISTO** che l'INAF, in base al suo Statuto, è l'ente pubblico nazionale di riferimento per il settore dell'astrofisica con il compito, tra gli altri, di svolgere e valorizzare attività di ricerca, sperimentazione e produzione tecnologica nei campi delle tecnologie astrofisiche;

**CONSIDERATO** che la collaborazione tra il MAECI e l'INAF risponde alle rispettive finalità istituzionali in ordine sia alla promozione dell'Italia all'estero che alla promozione, lo sviluppo, il coordinamento e la gestione di iniziative a carattere scientifico-imprenditoriale, con significative ricadute sul tessuto economico e sociale del Paese;

**PRESO ATTO** che le Parti intendono collaborare su un piano articolato di iniziative che possano dare adeguata visibilità, nelle sedi estere più qualificate, ad attività italiane nel settore dell'astrofisica;

**CONSIDERATO** che l'accordo persegue l'obiettivo di realizzare una cooperazione tra amministrazioni volta a garantire che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi comuni di promozione integrata del sistema scientifico e imprenditoriale;

**CONSIDERATO** che l'attuazione della cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico di contenere i possibili effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID 19 attraverso la realizzazione di attività congiunte volte a rafforzare la valorizzazione e la promozione all'estero delle tecnologie innovative prodotte dall'Italia;

**CONSIDERATO** che tale accordo presuppone un risparmio di mezzi e risorse finanziarie, in linea con Corte dei conti - Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione n. SCCLEG/2/2015/PREV;

**CONSIDERATO** che, in linea con quanto disposto dall'articolo 5, comma 6, lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici, l'INAF dichiara di aver svolto sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla presente cooperazione, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);

## **CONVENGONO E STIPULANO**

### **Art. 1 Oggetto e finalità**

Il presente Accordo ha lo scopo di disciplinare la realizzazione congiunta, ognuno per quanto di propria competenza ed esperienza, di un piano di promozione integrata volto a rafforzare l'internazionalizzazione del sistema paese attraverso iniziative mirate da realizzare in paesi di rilevanza strategica per l'export nazionale. L'obiettivo principale della collaborazione è la promozione delle eccellenze italiane nel settore scientifico, tecnologico e dell'innovazione al fine di favorire e supportare l'internazionalizzazione del sistema paese.

Per la realizzazione delle iniziative congiunte oggetto del presente Accordo, ciascuna delle Parti, per le attività di propria competenza, potrà avvalersi, di altri soggetti pubblici o privati ed in particolare di istituzioni e attori del mondo scientifico-tecnologico che saranno individuati in relazione alla specificità delle azioni da intraprendere.

### **Art. 2 Contenuti e Modalità operative**

Il piano di promozione integrata, di cui all'articolo 1, mira a dare adeguata visibilità internazionale alle capacità scientifico-tecnologiche e di innovazione del sistema paese e si articola in una serie di iniziative congiunte di promozione, comunicazione e valorizzazione dei risultati della ricerca italiana e del relativo impatto (in termini di innovazione, di sostenibilità, di crescita) su settori economici di rilievo strategico per il Paese.

A tal fine sono stati individuati i seguenti macrosettori: fascia alta del settore high tech, ICT, manifatturiero ad alta specializzazione, servizi per comunicazione e divulgazione.

Tali iniziative congiunte comprenderanno la realizzazione di materiale promozionale in formato audiovisivo, anche eventualmente nel formato di visite virtuali o fiere virtuali ed ogni altro prodotto multimediale mirato alla promozione ed alla valorizzazione della tecnologia e dell'innovazione nonché laboratori di ricerca, brevetti e iniziative imprenditoriali a forte carattere innovativo.

Le attività e il materiale realizzato congiuntamente dalle parti avranno un formato modulabile, prevalentemente digitale, che ne faciliti la trasmissione e la realizzazione presso le Sedi all'estero.

La serie di iniziative avrà un ampio spettro di destinatari a partire dagli attori istituzionali esteri, dalle imprese, enti di ricerca, istituzioni accademiche e enti stranieri impegnati nel settore e si avvarrà del contributo delle Sedi all'estero del MAECI, nonché della rete degli Addetti Scientifici in servizio all'estero.

### **Art. 3 Obblighi delle parti**

## II MAECI:

- co-finanzia la realizzazione delle attività previste dall'iniziativa congiunta nelle modalità descritte all'articolo 7;
- si impegna a collaborare con l'INAF per la realizzazione dell'iniziativa congiunta di cui all'articolo 2, definendo in particolare, sentita l'INAF, i settori di intervento ed i paesi prioritari destinatari dell'attività promozionale anche in collaborazione con l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE);
- si impegna a promuovere, anche attraverso il contributo coordinato da parte della rete degli Addetti Scientifici in servizio presso le Sedi all'estero del Ministero, la diffusione e la promozione attiva delle iniziative congiunte presso i paesi prioritari individuati;
- si impegna a coordinare, implementare e valorizzare l'iniziativa attraverso la piattaforma "Innovitalia" mettendo a disposizione il patrimonio di dati e di interazioni tra gli attori italiani della ricerca e dell'innovazione nel mondo;
- si impegna a promuovere la realizzazione dell'iniziativa e a valorizzarne il contenuto su scala internazionale per il tramite delle Sedi del Ministero accreditate all'estero;
- si impegna, attraverso il proprio Servizio Stampa a collaborare con l'INAF nella definizione del materiale e nella promozione e diffusione dello stesso su scala nazionale e internazionale;
- si impegna a contribuire alle iniziative oggetto di collaborazione attraverso la realizzazione di video messaggi promozionali realizzati da eminenti ricercatori italiani all'estero anche per il tramite delle Sedi all'estero.

## L'INAF:

- co-finanzia la realizzazione dell'iniziativa nelle modalità descritte al successivo articolo 7;
- realizza nei settori oggetto della iniziativa congiunta materiale promozionale in formato audiovisivo, anche eventualmente nel formato di visite virtuali o fiere virtuali, ed ogni altro prodotto mirato alla promozione ed alla valorizzazione della tecnologia e dell'innovazione promossa dall'INAF nonché dei laboratori, dei brevetti e delle iniziative imprenditoriali di cui esso è parte;
- coordina le istituzioni scientifiche e le imprese produttive coinvolte nell'attuazione del progetto, assicurandone la sua effettiva realizzazione secondo quanto concordato con il MAECI;
- si impegna a individuare esperti che, senza oneri aggiuntivi a carico del presente accordo, possano, valorizzare i contenuti dell'iniziativa e integrarla con il coinvolgimento di interlocutori del mondo scientifico e produttivo locale (esperti, studiosi, imprese);
- valorizza e promuove l'iniziativa mediante tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione.
- si impegna a supportare la traduzione, il doppiaggio e/o la sottotitolatura dei testi dei principali materiali dell'iniziativa in inglese e in una terza lingua in base all'azione congiunta tra INAF e MAECI sull'individuazione dei mercati; ove compatibile con le risorse disponibili, in altre lingue di aree strategiche per la promozione del sistema produttivo italiano nel settore dell'alta tecnologia.

## **Art. 4 Referenti dell'Accordo**

Ai fini del necessario coordinamento per la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo, le Parti indicano quali referenti dello stesso, rispettivamente:

- per il MAECI, il Capo Ufficio IX della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, Cons. Amb. Domenico Fornara;
- per l'INAF: il Dr. Luca Valenziano, Responsabile del settore "Politiche e Relazioni con Infrastrutture e Collaborazioni Internazionali e/o Multilaterali" della Struttura Tecnica di Presidenza.

### **Art. 5 Comitato di gestione**

Per le finalità del presente articolo sarà costituito un Comitato di Gestione composto da rappresentanti delle Parti.

Ciascuna delle Parti indica tre responsabili a cui compete il monitoraggio dell'avanzamento delle attività convenute nonché la predisposizione della reportistica e della connessa rendicontazione tecnico amministrativa dell'attività svolta.

### **Art. 6 Assunzione di efficacia e durata**

L'entrata in vigore del presente Accordo è condizionata all'esito positivo dei competenti organi di controllo ed ha validità dalla data di stipula sino al completamento degli adempimenti amministrativo-contabili connessi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e comunque non oltre il 18 novembre 2020.

### **Art. 7 Oneri finanziari**

L'onere finanziario stimato per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo ammonta complessivamente ad € 200.000,00 (duecentomila/00).

Il MAECI si impegna a contribuire alla realizzazione del presente Accordo mediante un cofinanziamento fino ad un massimo di € 120.000,00 (centoventimila/00) a copertura delle spese effettivamente sostenute. Tale spesa è destinata a trovare la relativa copertura, per l'esercizio finanziario 2020, negli stanziamenti di bilancio del MAECI a valere sul Capitolo di Spesa n. 2308 – P.G. 3 "*Cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni - Riparto fondo promozione integrata*", nell'ambito delle risorse ad esso assegnate ai sensi dell'articolo 72 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Il cofinanziamento del MAECI sarà erogato all'INAF secondo le seguenti modalità:

- il 70 (settanta) per cento a titolo di anticipazione, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo ed entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di un Piano esecutivo approvato dai referenti, comprensivo di un dettagliato budget previsionale, di un cronoprogramma relativo all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2 nonché di una dichiarazione a firma del Rappresentante Legale dell'INAF in cui si certifica la congruità dei costi stimati per l'acquisto di beni e servizi indicati nel budget.

- il restante 30 (trenta) per cento, corrispondente al saldo, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione, da parte dei referenti, di relazione analitica illustrativa delle attività svolte, della loro articolazione temporale, delle risorse impiegate e dei risultati ottenuti, nonché di un rendiconto consuntivo attestante le spese effettivamente sostenute.

L'INAF si impegna a contribuire alla realizzazione del presente Accordo mediante un cofinanziamento in kind fino ad un massimo di € 80.000,00 (ottantamila/00).

L'effettiva erogazione del cofinanziamento da parte del MAECI sarà subordinata alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione tecnica, amministrativo e/o contabile e finanziaria relativa al presente Accordo.

Saranno considerate ammissibili le spese strettamente ed esclusivamente riconducibili alle attività di progetto previste nel budget del Piano esecutivo.

Il cofinanziamento del MAECI non rientra nel campo di applicazione dell'IVA, in quanto le attività oggetto del presente Accordo difettano del requisito della commercialità ai fini dell'imposta del valore aggiunto.

A conclusione dell'attività l'INAF provvederà a riportare analiticamente l'elenco dei costi in un rendiconto finanziario, con l'indicazione dei documenti contabili/mandati di pagamento (da produrre su eventuale richiesta) certificati dal Rappresentante Legale dell'INAF (o suo delegato) ed a trasmetterlo al MAECI all'indirizzo PEC [dgsp09.pec@cert.esteri.it](mailto:dgsp09.pec@cert.esteri.it), non oltre il 18 novembre 2020.

Non configurandosi nessun pagamento a titolo di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal presente atto, nella prospettiva di una reale condivisione di compiti e responsabilità tra le Parti, rappresenta un mero ristoro delle spese sostenute per la realizzazione delle attività progettuali.

In linea con quanto disposto dall'articolo 5, comma 6, lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici, l'INAF dichiara di aver svolto sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla presente cooperazione, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici).

Eventuali modifiche alle condizioni di finanziamento sopra descritte potranno essere concordate tra le Parti a mezzo di atto scritto.

### **Art. 8 Copertura assicurativa – Responsabilità civile**

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività, di cui al presente Accordo e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nell'Accordo.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa – per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subito da propri dipendenti, prestatori o altri addetti, che partecipino alle attività connesse al presente Accordo e, in ogni caso, verso terzi per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

### **Art. 9 Proprietà Intellettuale**

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, le conoscenze e competenze specifiche, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la normativa imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

I prodotti digitali che verranno realizzati da INAF o da terzi su sua committenza per le attività previste dalla presente convenzione saranno di proprietà congiunta dell'INAF e del MAECI. Ciascuna Parte ne avrà piena disponibilità d'uso in eventi organizzati dalle proprie strutture o in collaborazione con le proprie strutture in Italia e all'estero. Inoltre, ciascuna Parte potrà disporre d'intesa con l'altra Parte e previo espresso consenso scritto anche per eventuali iniziative realizzate da terzi. Le eventuali attrezzature che saranno realizzate specificamente per le iniziative saranno di proprietà del MAECI.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito all'altra Parte nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui all'Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

### **Art. 10 Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva del MAECI, come anche dell'INAF per fini commerciali, e/o pubblicitari.

### **Art. 11 Trattamento dei dati personali**

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi con il presente Accordo.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.

Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dall'articolo 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

### **Art. 12 Foro competente**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione dell'Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un'amichevole composizione della controversia, la stessa sarà devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 133, decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii. (Codice del processo amministrativo) ed in particolare al TAR del Lazio – Roma.

### **Art. 13 Sottoscrizione**

Il presente Accordo viene stipulato ed è sottoscritto da entrambe le parti con firma digitale, pena la nullità dello stesso.

Le parti dichiarano, ai sensi dell'articolo 47-ter, comma 3, della L. 6 febbraio 1913, n. 89 e ss.mm.ii., la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione all'articolo 1, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 82/2005 successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Per

Per

Il Ministero degli Affari Esteri e della  
Cooperazione Internazionale

L'Istituto Nazionale di Astrofisica